



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.e.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 83 del 29 marzo 2018 del Registro delle Pubblicazioni.

**COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO
STRAORDINARIO con i poteri della GIUNTA COMUNALE**

Nr. 19 del 23 Marzo 2018

**OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche –
Comune di classe V[^].**

**Tariffe in vigore Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.**

L'Anno Duemiladiciotto il giorno Ventitrè mese di Marzo alle ore 13,15 nella Casa Comunale, è presente il **Commissario Straordinario dott. Ernesto RAIÒ**, con i poteri spettanti alla **Giunta Comunale** fino all'insediamento del suddetto Organo ordinario giusto **Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017**.

Assiste il Segretario Generale dell'Ente dott.ssa Brunella Iannettone, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Comune di classe V[^]. Tariffe in vigore Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **PREMESSO** che con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- **CONSIDERATO** che l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

Articolo 251: Attivazione delle entrate proprie.

1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*

2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell' articolo 136.*

3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*

6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

- **VISTO** l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015 e successive modificazioni, che dispone:

26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

- **VISTA** la nota del Ministero dell'Interno del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della finanza Locale, trasmessa a mezzo PEC prot. n. 29113 in data 13/03/2018, acquisita al prot. 1570 della medesima data con la quale si rammenta di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dell'art. 251, commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, entro 30 giorni dalla data dell'esecutività della deliberazione di dissesto;

- **VISTI:**

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- **VISTI**, altresì:
 - il combinato disposto degli articoli 151 e 174 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
 - il D.M. Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017) ed il successivo D.M. 09/02/2018 (G.U. n. 38 del 15/02/2019), che hanno prorogato al **31 marzo 2018** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione **2018/2020**;
 - **VISTO** il capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province;
 - **VISTO** il Decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, che ha modificato le norme suddette;
 - **VISTO** il secondo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993, il quale stabilisce che, per la prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto;
 - **RILEVATO** che, per dare conforme attuazione alla disposizione stabilita dalla norma suddetta per la prima applicazione della nuova disciplina della tassa, la determinazione delle tariffe deve avvenire da parte dello stesso organo collegiale, in un unico contesto unitario, insieme con l'approvazione del regolamento e con la deliberazione, che stabilisce l'elenco di classificazione delle aree nelle categorie previste dal regolamento stesso, per assicurare la conformità dei provvedimenti adottati alle disposizioni di legge, nel rispetto delle distinte funzioni che al regolamento, alle tariffe ed alla classificazione in categorie attribuiscono, a regime, gli artt. 40 e 42 del decreto legislativo;
 - **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. **32 del 10/06/1994**, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto prescritto dall'art. 40 del decreto legislativo;
 - **RILEVATO** che le tariffe della tassa sono graduate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto, a seconda dell'importanza dell'area, sulla quale insiste l'occupazione e che, a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in n. 2 categorie con deliberazione del Consiglio comunale n. **33 del 10/6/1994**, in conformità al terzo comma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 507, modificato con l'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;
 - **CONSIDERATO** che l'art. 43 del decreto legislativo stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa, i comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T.;
 - **RILEVATO** che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. **2595** abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso fra i comuni di classe **V^**;
 - **RITENUTO**, pertanto, di determinare, in relazione alla classe demografica di appartenenza del Comune, alle norme del decreto e del regolamento ed alla graduazione relativa alle categorie delle aree pubbliche, come sopra definite, in rapporto alla loro importanza, la tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, **per l'Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato**;
 - **CONSIDERATO** che, per assicurare agli operatori ed ai cittadini la corretta interpretazione della tariffa, in conformità ai principi, che regolano l'attività amministrativa stabiliti dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la stessa comprende l'indicazione dei criteri per la sua applicazione e, per le singole voci, l'aumento o riduzione che, nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità alle disposizioni del regolamento, sono stati applicati alla misura base per determinare l'importo della tassa;
 - **VISTO** il vigente Statuto del Comune;
 - **VISTO** il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
 - **VISTO** l'elenco di classificazione per categorie delle strade, spazi ed altre aree pubbliche;
 - **VISTO** il parere favorevole sotto il profilo tecnico tributario espresso dal Responsabile del servizio;
 - **VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria comunale;
 - **VISTO** il Regolamento generale sulle entrate comunali;
 - **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, articolo 172, comma 1, lettera e);
 - **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, articoli 151 e seguenti;
 - **DATO ATTO** che il Comune delibera le aliquote e le tariffe sui tributi comunali entro la data fissata da norme statali in materia (combinato disposto art. 27, comma 8, della L. nr. 448/01 ed art. 172, comma 1, lettera e) D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.);
 - **VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti n. **05/2018 in data 21/03/2018**, acclarato al prot. n. **1745 del 22/03/2018**, agli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;
- VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

D E L I B E R A

Di approvare le seguenti tariffe della TOSAP comunale, applicabili in questo Comune, appartenente alla classe V[^], dal **01 Gennaio 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato:**

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI CLASSE V[^]

PARTE I[^] - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 02 categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa determinata in base alle misure previste dalle successive parti II[^], III[^], IV[^] e V[^].

PARTE II[^] - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Per l'anno 2018 il termine per il pagamento dell'imposta è differito al **31 Maggio 2018**.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

Nr.	OCCUPAZIONE - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 [^]	2 [^]	
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. €	26,34	18,44	
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico per mq. €	26,34	18,44	
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (riduzione obbligatoria al 30%) Per mq. €	7,90	5,53	
4	Passi carrabili:			
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - Riduzione obbligatoria al 50% per mq. €	13,17	9,22	
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al 50%) per mq. €	13,17	9,22	
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) per mq. €	13,17	9,22	
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - Riduzione al 10% per mq. €	2,63	1,84	
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al 30%) per mq. €	7,90	5,53	
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq. €	26,34	18,44	

PARTE III[^] - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere, di cui alla seguente tariffa:

Nr.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1^	2^	
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. €	2,07	1,45	
2.2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale – Riduzione del 30 % per mq. €	1,45	1,01	
2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi ed aree per le quali già è stata corrisposta la tassa per mq. €	1,45	1,01	
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – Aumento del 50% in 1^ per mq. €	3,11	2,18	
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto – Riduzione del 50% per mq. €	1,04	0,73	
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – Riduzione dell'80% per mq. €	0,41	0,29	
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune – Aumento del 20% in 1^ e 10% in 2^ per mq. €	2,48	1,60	
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzioni del 50% in 2^ e tariffa ordinaria in 1^ per mq. €	2,07	0,73	
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive – Riduzione della tariffa ordinaria dell'80% per mq. €	0,41	0,29	
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50% per mq. €	1,04	0,73	

PARTE IV^ - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

2. La tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di, esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

Nr.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1^	2^	
3.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture. Cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con i criteri di cui al par. 2, per Km. lineare o frazione	€	258,23	180,76
3.2.	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva	€	=====	=====
3.3.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari: tassa annua	€	103,29	72,30
	Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. maggiorazione della tassa annua	€	20,66	14,46

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

5.1	Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:				
	- fino a 1 Km lineare	€ 15,49	1^ categoria	10,84	2^ categoria
	- superiore al Km lineare aumento del 50 %	€ 23,24	1^ categoria	16,27	2^ categoria
5.2	Occupazione di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: del 30 % per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni;				
	- fino ad un Km lineare	€ 20,14	1^ categoria	14,10	2^ categoria
	- superiore al Km lineare – aumento del 50%	€ 30,21	1^ categoria	21,15	2^ categoria

5.3 - del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:				
- fino ad 1 Km lineare	€	23,24	1^ categoria	16,27 2^ categoria
- superiore al Km lineare – aumento del 50%	€	34,86	1^ categoria	24,40 2^ categoria

5.4 - del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:				
- fino ad 1 Km lineare	€	30,98	1^ categoria	21,69 2^ categoria
- superiore al Km lineare – aumento del 50%	€	46,48	1^ categoria	32,54 2^ categoria

PARTE V^ - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua, secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
			1^	2^
a	Centro abitato	€	46,48	32,54
b	Zona limitrofa	€	38,73	27,11
c	Sobborghi e zone periferiche	€	23,24	16,27
d	Frazioni	€	7,75	5,43

- La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
- Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
- Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq: comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI^ - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
			1^	2^
a	Centro abitato	€	15,49	10,84
b	Zona limitrofa	€	11,36	7,95
c	Frazioni sobborghi, zone periferiche	€	7,75	5,43

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione agli interventi previsti in dipendenza dall'adozione del presente atto

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

22 MAR 2018

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Risposto il
con Protocollo

Verbale n. 05/2018	OGGETTO: Parere sui provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.
Data: 21.03.2018	

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, nominata con deliberazione consiliare n. 20 del 21.07.2016

- Vista la nota prot. 1716 del 20.03.2017 del responsabile del servizio finanziario ;
- vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 02 dell'8 marzo 20182 " Art 246 del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267. Dichiarazione de dissesto finanziario del Comune di Pignataro Interamna (FR) conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;
- Visto l'art.251 del T.U. degli Enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 con cui l'Ente deve deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.

ESPRIME

parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni all'adempimento degli atti suddetti.

L'organo di revisione economico-finanzia

Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio



OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Comune di classe V[^]. Tariffe in vigore Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 23/03/2018.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)

F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 23/03/2018.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)

F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 23/03/2018.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)

F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Segretario Generale
F.to: Dott.ssa Brunella Iannettone**

**Il Commissario Straordinario
F.to: Dott. Ernesto Raio**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **29 marzo 2018**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **29 marzo 2018**.

Il Responsabile del Servizio

F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **29 marzo 2018**.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri**

